

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015

Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione legale - Azione revocatoria nei confronti di uno di essi - Litisconsorzio necessario dell'altro - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015

Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015